



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezione del Consiglio provinciale di Pordenone

Anno **2014**

Operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale

**Presentazione e ammissione delle candidature,
operazioni di votazione, operazioni di scrutinio,
attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti**

La votazione

Operazioni preliminari alla votazione

Materiale elettorale e sala della votazione

È opportuno che il sabato che precede il giorno della votazione il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale verifichi l'esistenza del seguente materiale:

- a) schede di votazione, che devono essere conservate in scatole sigillate;
- b) timbro della provincia;
- c) urne per la votazione, che possono consistere in scatole di cartone rigido di dimensioni adeguate, sigillate in modo da non poter essere aperte;

È opportuno che per la votazione vengano predisposte cinque urne, una per ciascuna delle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni della provincia, e che le singole urne vengano contraddistinte con il colore della rispettiva fascia demografica.

All'atto della votazione, le schede votate, che a loro volta devono essere di colore diverso per ciascuna fascia demografica, saranno inserite nell'urna del colore corrispondente, così che al termine della votazione ciascuna urna conterrà le schede votate dagli elettori appartenenti alle singole fasce demografiche.

Operando in questo modo si semplificano di molto le operazioni di scrutinio e di attribuzione dei seggi, tenuto conto che le stesse richiedono di tener distinto il voto degli elettori appartenenti a ciascuna fascia demografica al fine della ponderazione dei voti.

- d) lista degli elettori, compilata a cura del Servizio elettorale della Regione;
- e) elenco delle liste dei candidati, da affiggere nella sala della votazione;
- f) elenco dei delegati delle liste dei candidati;
- g) penne biro di colore nero o blu per l'espressione del voto;
- h) stampati (buste, verbali, tabelle di scrutinio) da utilizzare nel corso delle operazioni;
- i) cancelleria (penne, matite, tampone inchiostro, scatole, buste, spago, scotch).

È anche opportuno che il presidente dell'Ufficio verifichi che nella sala della votazione siano stati predisposti mezzi idonei ad assicurare la libertà e la segretezza del voto e che vi sia la possibilità di collocare le urne in posizione tale da essere sempre visibili.

Accertamento del numero degli elettori e autenticazione delle schede di votazione

Il giorno della votazione, l'Ufficio elettorale provinciale deve riunirsi ad un'ora tale da permettere di compiere, prima dell'inizio della votazione, previsto per le ore 8.00, le operazioni preliminari di accertamento del numero degli elettori e di autenticazione delle schede.

Dopo l'insediamento, infatti, l'Ufficio deve in primo luogo accertare il numero degli elettori, sulla base di quanto risulta dalla lista degli elettori trasmessa dal Servizio elettorale della Regione entro il venerdì precedente e tenendo conto delle eventuali variazioni del corpo elettorale (ad esempio, surroghe di consiglieri comunali, dimissioni efficaci, ecc..) intervenute successivamente.⁸²

⁸² Articolo 45, comma 3, lett. a), legge regionale 19/2013; articolo 13, commi 1 e 3, legge regionale 2/2014.

Le variazioni del corpo elettorale sono comunicate dal Servizio elettorale della Regione prima dell'inizio della votazione, mediante posta elettronica certificata.⁸³

Nel caso in cui siano state comunicate variazioni del corpo elettorale, l'Ufficio aggiorna la lista degli elettori depennando i nominativi di coloro che, non ricoprendo più l'incarico elettivo presso un comune della provincia, hanno perso il diritto di elettorato attivo e aggiungendo in calce alla lista i nominativi di coloro che invece tale diritto hanno acquisito.

Il numero degli elettori deve essere accertato, oltre che nella sua consistenza complessiva, anche per ciascuna delle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni della provincia.

Accertato il numero degli elettori, l'Ufficio apre la scatola contenente le schede di votazione e procede all'autenticazione delle stesse. **L'autenticazione consiste nella sola timbratura della parte esterna di ciascuna scheda con il timbro della provincia.**⁸⁴

Per ciascuna delle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni della provincia, l'Ufficio autentica le schede del colore corrispondente, in numero pari al numero degli elettori appartenenti a ciascuna fascia.

Operazioni di votazione

Inizio della votazione

L'Ufficio elettorale provinciale dovrà individuare in anticipo il luogo dove avverrà la votazione. La decisione sarà comunicata ai sindaci dei comuni della provincia i quali, a loro volta, informeranno i consiglieri comunali del rispettivo comune, e sarà inoltre pubblicata all'albo pretorio della provincia.

La votazione deve iniziare alle ore 8.00.⁸⁵

Gli elettori votano presentandosi di persona presso la sala della votazione⁸⁶ e sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione. Se nella sala della votazione più elettori sono presenti nello stesso momento in numero elevato, il presidente dell'Ufficio può decidere di effettuare la votazione per appello nominale, seguendo l'ordine di iscrizione degli elettori nella lista.⁸⁷

Ammissione degli elettori al voto

Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati.⁸⁸ L'identificazione può avvenire:⁸⁹

- a) **mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:**
- 1) carta di identità o altro documento di identificazione con fotografia, rilasciato dalla

⁸³ Articolo 13, comma 4, legge regionale 2/2014.

⁸⁴ Articolo 45, comma 3, lett. d), legge regionale 19/2013.

⁸⁵ Articolo 20, comma 1, legge regionale 2/2014.

⁸⁶ Articolo 47 della legge regionale 19/2013.

⁸⁷ Articolo 20, comma 2, legge regionale 2/2014.

⁸⁸ Articolo 20, comma 3, legge regionale 2/2014.

⁸⁹ Articolo 51, comma 1, legge regionale 19/2013.

- Pubblica Amministrazione;
- 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
 - 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia;
- b) **per attestazione di uno dei componenti l'Ufficio elettorale provinciale** il quale dichiara di conoscere personalmente l'elettore;
- c) **per attestazione di altro elettore**. L'elettore che attesta deve essere a sua volta identificato; è da considerarsi identificato l'elettore già ammesso a votare.

Nell'apposita colonna della lista degli elettori, uno dei componenti dell'Ufficio indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.⁹⁰ Nel caso di identificazione per attestazione, l'elettore che attesta appone la propria firma e l'Ufficio prende nota degli estremi del documento di identità.

Modalità della votazione

All'elettore viene consegnata la penna biro e una scheda di votazione del colore corrispondente a quello della fascia demografica del comune nel quale l'elettore esercita il mandato.⁹¹

L'elettore, dopo aver votato, ripiega la scheda, la inserisce nell'urna del colore corrispondente e restituisce la penna biro. Uno dei componenti dell'Ufficio elettorale provinciale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.⁹²

Scheda deteriorata

Se la scheda consegnata all'elettore risulta deteriorata (ad esempio, presenta vizi tipografici o macchie) oppure è lo stesso elettore a deteriorarla (ad esempio, strappandola involontariamente), può restituirla e chiederne un'altra in sostituzione (articolo 53, comma 1, legge regionale 19/2013). All'elettore viene consegnata una nuova scheda, appositamente autenticata. La scheda restituita, sulla quale viene apposta l'indicazione «*Scheda deteriorata*», è inserita nella busta destinata a contenere le schede bianche, nulle e quelle con voti contestati non attribuiti.

Chiusura della votazione e accertamento del numero dei votanti

Alle ore 18.00 il presidente dell'Ufficio elettorale provinciale dichiara chiusa la votazione.⁹³ Gli elettori che ancora si trovano nella sala della votazione sono ammessi a votare.⁹⁴

Dopo la chiusura della votazione, l'Ufficio accerta il numero degli elettori che hanno votato,

⁹⁰ Articolo 20, comma 3, legge regionale 2/2014.

⁹¹ Articolo 20, comma 4, legge regionale 2/2014.

⁹² Articolo 20, comma 5, legge regionale 2/2014.

⁹³ Articolo 23, comma 1, legge regionale 2/2014.

⁹⁴ Articolo 46, comma 2, legge regionale 19/2013.

sulla base delle attestazioni risultanti dalla lista degli elettori.⁹⁵

Successivamente, il presidente dell'Ufficio e uno dei componenti firmano in ciascun foglio la lista degli elettori e la inseriscono nella *Busta 2*, che viene chiusa e sigillata apponendo sulla chiusura il timbro della provincia e le firme dei componenti dell'Ufficio.⁹⁶

La firma della lista assolve la funzione di una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quella è la lista usata per la votazione.

⁹⁵ Articolo 23, comma 2, legge regionale 2/2014.

⁹⁶ Articolo 23, comma 3, legge regionale 2/2014.

Lo scrutinio

Principi generali dello scrutinio

Costituisce un principio generale (principio del “*favor voti*”), applicabile quindi anche alle elezioni provinciali, quello secondo il quale la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore (articolo 63, comma 1, legge regionale 19/2013).

In base a tale principio, il voto, anche se non espresso nelle forme tipiche stabilite dalla legge, deve ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, l’elettore non sia riconoscibile e, dall’altro, risulti manifesta la sua volontà (univocità del voto). Al riguardo, si tenga presente quanto segue:

– non riconoscibilità del voto

I segni che possono rendere riconoscibile l’elettore sono soltanto quelli apposti dallo stesso, con esclusione di segni tipografici o di altro genere. Il voto quindi può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che, per essere del tutto estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto, inequivocabilmente dimostrano che l’elettore ha voluto farsi riconoscere. Ad esempio, **non sono segni di riconoscimento** (Consiglio di Stato, Sez. V., n. 374/2004, n. 5187/2005, n. 109/2006:

- a) mere anomalie del tratto o errori e incertezze grafiche; è stato considerato valido il voto espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e poi cancellato;
- b) erronee indicazioni del nome del candidato; il voto è da ritenersi valido sempre che l’indicazione errata comunque non impedisca l’identificazione del candidato;
- c) l’imprecisa collocazione dell’espressione del voto rispetto agli spazi contenuti nella scheda.

Sono invece segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2291/2001, n. 374/2004, n. 4933/2005):

- a) il motto “*sei forte*”, riferito al candidato per cui è espressa la preferenza;
- b) la frase “*candidato alla carica di consigliere*” apposta dall’elettore;
- c) le parole “SI” oppure “OK” scritte sulla riga riservata all’espressione della preferenza;

– univocità del voto

Il voto, per essere ritenuto valido, oltre a non essere riconoscibile, deve anche essere espresso in modo univoco, ossia in modo da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore di preferire una determinata lista o un determinato candidato. Ad esempio, **non sono modalità univoche di espressione del voto** (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1120/2001, n. 6052/2001):

- a) il voto espresso per due liste, senza aver espresso alcun voto di preferenza;
- b) la preferenza espressa indicando il solo cognome di un candidato quando nella stessa lista sono presenti altri candidati con lo stesso cognome;
- c) l’indicazione della sola preferenza espressa a fianco del contrassegno di una lista diversa da quella cui il candidato preferito appartiene.

Modalità dello scrutinio

Accertato il numero dei votanti, l’Ufficio elettorale provinciale inizia immediatamente le operazioni di scrutinio, che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate nell’arco della stessa giornata della votazione.⁹⁷

Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli elettori e i rappresentanti di lista.

Per quanto riguarda le modalità dello scrutinio e i casi di nullità delle schede e dei voti si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle elezioni comunali.⁹⁸

⁹⁷ Articolo 24, comma 1, legge regionale 2/2014.

⁹⁸ Articolo 24, comma 3, legge regionale 2/2014.

Al fine di agevolare l'Ufficio nelle operazioni di scrutinio, nell'Allegato F sono riportati diversi esempi di voto, compresi casi di schede nulle, di voti di preferenza nulli e casi nei quali il voto, pur non essendo espresso nelle forme tipiche, risulta comunque valido in quanto la volontà dell'elettore risulta evidente.

Nel corso dello scrutinio:⁹⁹

- è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato nelle tabelle di scrutinio;
- è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista;
- le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'Ufficio.

Si ricorda che spetta al presidente dell'Ufficio decidere, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli altri componenti, sull'attribuzione e sulla nullità dei voti,¹⁰⁰ nonché su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni e sui reclami presentati.¹⁰¹

Per effettuare lo scrutinio, l'Ufficio compie le seguenti operazioni:

- a) uno dei componenti apre una delle cinque urne, estrae in successione dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente;
- b) il presidente, in primo luogo, enuncia il colore della scheda e quindi legge la denominazione della lista votata e il nominativo del candidato o dei candidati ai quali eventualmente è attribuita la preferenza;
- c) il terzo componente registra ciascun voto nelle tabelle di scrutinio del colore corrispondente a quello della scheda.

Terminato lo scrutinio delle schede contenute nella prima urna, l'Ufficio apre in successione le altre urne effettuando di seguito lo scrutinio delle schede contenute in ciascuna urna.

Schede bianche

Sono bianche le schede che, regolarmente autenticate, non contengono segni, né di voto, né di altro tipo.¹⁰²

Le schede bianche sono registrate nell'apposito prospetto delle tabelle di scrutinio e il loro numero totale viene attestato nel verbale. Le schede sono timbrate sul retro con il timbro della provincia e firmate dal presidente e da un altro componente dell'Ufficio.

Casi di nullità

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità:

- a) schede nulle;
- b) schede contenenti voti di preferenza nulli.

⁹⁹ Articolo 62, commi 5, 6 e 7, legge regionale 19/2013.

¹⁰⁰ Articolo 24, comma 2, legge regionale 2/2014.

¹⁰¹ Articolo 22, comma 9, legge regionale 19/2013.

¹⁰² Articolo 63, comma 2, legge regionale 19/2013.

A SCHEDE NULLE

Le schede sono nulle quando: ¹⁰³

- presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- non risultano autenticate o non sono quelle prescritte dalla legge;
- la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco, in quanto i segni di voto non consentono di individuare con certezza quale lista di candidati alla carica di consigliere l'elettore ha votato. Costituisce un caso tipico, l'aver votato per più di una lista senza aver espresso alcun voto di preferenza.

Le schede nulle sono registrate nell'apposito prospetto delle tabelle di scrutinio e il loro numero totale viene attestato nel verbale. Le schede sono timbrate sul retro con il timbro della provincia e firmate dal presidente e da un altro componente dell'Ufficio.

B SCHEDE CONTENENTI VOTI DI PREFERENZA NULLI

Sono nulli i voti di preferenza espressi: ¹⁰⁴

- a) in eccedenza alle prime due preferenze;
- b) per un secondo candidato dello stesso genere del primo;
- c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- d) numericamente anziché nominativamente;
- e) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Mentre la nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza, la nullità del voto di preferenza non comporta di per sé la nullità della scheda, la quale rimane valida agli effetti del voto di lista. ¹⁰⁵

I voti di preferenza nulli sono registrati negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio relativi ai singoli candidati di ciascuna lista e il loro numero totale, per ciascun candidato, viene attestato nel verbale. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono timbrate sul retro con il timbro della provincia e firmate dal presidente e da un altro componente dell'Ufficio.

Schede contenenti voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto di lista e del voto di preferenza.

Quando il presidente ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso, decide se attribuire (voto contestato attribuito) o non attribuire (voto contestato non attribuito) il voto. La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli altri componenti dell'Ufficio. ¹⁰⁶

I voti di lista e di preferenza contestati attribuiti equivalgono a voti validi e quindi come tali

¹⁰³ Articolo 63, comma 3, legge regionale 19/2013.

¹⁰⁴ Articolo 64, comma 4, legge regionale 19/2013.

¹⁰⁵ Articolo 64, comma 5, legge regionale 19/2013.

¹⁰⁶ Articolo 65, comma 1, legge regionale 19/2013.

vengono registrati nelle tabelle di scrutinio. Invece, i voti di lista e di preferenza contestati non attribuiti sono registrati negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, relativi alle singole liste e ai singoli candidati. Nel registrare i voti contestati non attribuiti nelle tabelle di scrutinio si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti a due liste diverse o a due diversi candidati. Inoltre, quando una scheda contiene un voto di preferenza contestato non attribuito, senza altri segni di voto, nelle tabelle di scrutinio deve essere registrato un voto contestato non attribuito anche per la lista cui appartiene il candidato.

Il numero totale dei voti di lista e di preferenza contestati viene attestato nel verbale, per ciascuna lista e per ciascun candidato, secondo i motivi di contestazione e distinguendo tra contestati attribuiti e contestati non attribuiti. Le schede contenenti voti contestati non attribuiti sono timbrate sul retro con il timbro della provincia e firmate dal presidente e da un altro componente dell'Ufficio.

Attestazione nel verbale del risultato dello scrutinio e formazione delle buste

Terminato lo scrutinio, l'Ufficio elettorale provinciale conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio.¹⁰⁷

Quindi, l'Ufficio accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero complessivo degli elettori che hanno votato¹⁰⁸ e dichiara il risultato dello scrutinio attestandolo nel verbale.¹⁰⁹

Nell'attestare nel verbale il numero dei voti di lista e di preferenza validi, l'Ufficio deve indicare in modo specifico il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato alla carica di consigliere nelle singole fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni della provincia.

Infine, l'Ufficio inserisce nella *Busta 3* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati non attribuiti e le schede deteriorate, insieme alle carte relative alle proteste e ai reclami, e nella *Busta 4* le schede valide.¹¹⁰ Le buste vengono chiuse e sigillate apponendo sulla chiusura il timbro della provincia e le firme dei componenti dell'Ufficio.¹¹¹

¹⁰⁷ Articolo 24, comma 4, lett. a), legge regionale 2/2014.

¹⁰⁸ Articolo 24, comma 4, lett. b), legge regionale 2/2014.

¹⁰⁹ Articolo 24, comma 4, lett. c), legge regionale 2/2014.

¹¹⁰ Articolo 24, comma 5, lett. a) e b), legge regionale 2/2014.

¹¹¹ Articolo 24, comma 6, legge regionale 2/2014.

L'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti

Indici di ponderazione

Subito dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio, oppure il giorno seguente, l'Ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista.

L'Ufficio compie le operazioni sulla base dei voti validi, compresi quelli contestati attribuiti, di ciascuna lista e di ciascun candidato alla carica di consigliere, come attestati nella parte del verbale relativa al risultato dello scrutinio.

Inoltre, l'Ufficio deve disporre dell'indice di ponderazione relativo a ciascuna delle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni della provincia, sulla base del quale attribuire al voto di ciascun elettore un "peso" diverso in funzione della fascia demografica alla quale l'elettore appartiene.

L'indice di ponderazione è calcolato dal Servizio elettorale della Regione sulla base dei criteri previsti dalla legge ¹¹² e considerando il numero dei sindaci e dei consiglieri comunali in carica alla data della votazione. La tabella con l'indicazione, per ciascuna fascia demografica, del rispettivo indice di ponderazione è trasmessa all'Ufficio elettorale provinciale entro il secondo giorno antecedente la votazione. ¹¹³

Gli indici di ponderazione provvisori, calcolati considerando i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data del 25 agosto u.s., sono riportati nell'Allegato C.

Determinazione della cifra elettorale ponderata delle liste

L'Ufficio, in primo luogo, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti ponderati validi ottenuti dalla lista. ¹¹⁴

A tal fine l'Ufficio, sulla base dei voti validi delle liste come attestati nel verbale e degli indici di ponderazione di ciascuna fascia demografica, compie le seguenti operazioni:

- a) moltiplica i voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole fasce demografiche per il rispettivo indice di ponderazione, ottenendo così la cifra elettorale ponderata della lista in ciascuna fascia;
- b) determina la cifra elettorale ponderata complessiva di ciascuna lista sommando le cifre elettorali ponderate ottenute dalla lista nelle singole fasce demografiche.

I risultati di tali operazioni sono riportati nel verbale, nel quale le liste sono elencate in ordine decrescente di cifra elettorale ponderata.

¹¹² Articolo 22, comma 3, legge regionale 2/2014.

¹¹³ Articolo 22, comma 4, legge regionale 2/2014.

¹¹⁴ Articolo 25, comma 1, lett. a), legge regionale 2/2014.

Determinazione della cifra individuale ponderata dei candidati alla carica di consigliere provinciale

Successivamente, l'Ufficio elettorale provinciale determina la cifra individuale ponderata di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale, costituita dal totale dei voti validi ponderati di preferenza ottenuti dal candidato.¹¹⁵

A tal fine l'Ufficio, sulla base dei voti di preferenza validi come attestati nel verbale e degli indici di ponderazione di ciascuna fascia demografica, compie le seguenti operazioni:

- a) moltiplica i voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato nelle singole fasce demografiche per il rispettivo indice di ponderazione, ottenendo così la cifra individuale ponderata del candidato in ciascuna fascia;
- b) determina la cifra individuale ponderata complessiva di ciascun candidato, sommando le cifre individuali ponderate ottenute dal candidato nelle singole fasce demografiche.

I risultati di tali operazioni sono riportati nelle apposite tabelle del verbale, nelle quali i candidati sono elencati in ordine decrescente di cifra individuale ponderata. A parità di cifra individuale la precedenza nella graduatoria è data al candidato più giovane di età.¹¹⁶

Attribuzione dei seggi

Determinata la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale, l'Ufficio elettorale provinciale attribuisce i seggi alle liste.¹¹⁷

L'attribuzione dei seggi avviene con il metodo proporzionale del quoziente naturale, in base al quale l'Ufficio compie le seguenti operazioni:¹¹⁸

- a) determina il totale delle cifre elettorali ponderate di lista;
- b) divide il totale delle cifre elettorali ponderate di lista per il numero dei seggi assegnati al consiglio provinciale, ottenendo così il quoziente elettorale ponderato (nell'effettuare questa divisione deve essere trascurata l'eventuale parte frazionaria del quoziente);
- c) divide la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista per il quoziente elettorale ponderato, fermando l'operazione ai numeri interi;
- d) attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale ponderato risulta contenuto nella rispettiva cifra elettorale ponderata;
- e) attribuisce i seggi che restano eventualmente ancora da attribuire alle liste per le quali le divisioni di cui alla lettera c) hanno dato maggiori resti. A tal fine vanno considerati resti anche i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente. In caso di parità di resti, l'ultimo seggio disponibile è attribuito alla lista con la più alta cifra elettorale ponderata.

Se, con il quoziente elettorale ponderato determinato come indicato alla lettera b), il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste è superiore al numero dei seggi assegnati al consiglio provinciale, l'Ufficio ripete le operazioni con un nuovo quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ponderata totale per il numero dei seggi assegnati al consiglio provinciale meno uno.

¹¹⁵ Articolo 25, comma 1, lett. b), legge regionale 2/2014.

¹¹⁶ Articolo 25, comma 3, legge regionale 2/2014.

¹¹⁷ Articolo 25, comma 1, lett. c), legge regionale 2/2014.

¹¹⁸ Articolo 25, comma 2, legge regionale 2/2014.

I risultati delle operazioni di attribuzione dei seggi sono riportati nel verbale.

Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale

L'Ufficio elettorale provinciale, in conformità ai risultati accertati e tenendo presente:

- il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;
- la graduatoria dei candidati delle singole liste;

proclama eletti consiglieri provinciali i primi candidati compresi nelle graduatorie, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista. ¹¹⁹

Nel caso in cui venga accertato che un candidato da proclamare eletto ha perso, dopo l'ammissione delle candidature, il diritto di elettorato passivo, non ricoprendo più la carica di amministratore comunale, lo stesso non può essere proclamato e l'Ufficio procede a proclamare eletto il candidato che segue nella graduatoria della stessa lista.

Il risultato delle elezioni, ossia l'indicazione dei candidati eletti alla carica di consigliere provinciale, è pubblicato all'albo pretorio della provincia. L'Ufficio, inoltre, comunica l'avvenuta elezione ai singoli consiglieri proclamati eletti.

Chiusura del verbale e invio delle buste

Effettuata la proclamazione degli eletti, i componenti dell'Ufficio elettorale provinciale e i rappresentanti di lista presenti firmano in ciascun foglio e sottoscrivono i due esemplari del verbale.

Un esemplare del verbale viene inserito, insieme alle tabelle di scrutinio e alle carte relative alle proteste e ai reclami presentati nel corso delle operazioni di attribuzione dei seggi, nella *Busta 5*, che viene chiusa e sigillata apponendo sulla chiusura il timbro della provincia e le firme dei componenti dell'Ufficio. La busta è trasmessa, insieme alle *Buste 2, 3 e 4*, al Servizio elettorale della Regione. L'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria della provincia.

¹¹⁹ Articolo 25, comma 3, legge regionale 2/2014.